



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|----------|---------|----------|----------------------|
| 1) Dott. | Filippo | Lamanna |Presidente rel. |
| 2) Dott. | Marco | Valecchi |Giudice |
| 3) Dott. | Nicola | Tritta |Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso depositato in data 17.2.2015 con cui la società OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 S.P.A. (in liquidazione), con sede legale in Novara, Corso della Vittoria n. 91, ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma, termine fissato dal Tribunale al 21.5.2015;

RILEVATO CHE

- prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;
- che essa ha successivamente depositato una nuova domanda di concordato preventivo (definitiva) in data 15.7.2015, dopo l'intervenuta presentazione di un'istanza di fallimento (n. 70/2015 RG) da parte della società creditrice BOURGEY MONTREUIL ITALIA S.r.l. , sì che il Giudice rel. ha disposto la riunione dei due procedimenti, quello prefallimentare e quello concordatario, riservandosi di riferire in camera di consiglio sull'istanza di fallimento, reiterata nuovamente in udienza dall'istante, all'esito dell'iter processuale concordatario, senza necessità di ulteriori convocazioni;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni



degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;

- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

- la domanda prevede la cessione di tutti i beni ai creditori, e, nella prospettiva di un realizzo in sede liquidativa pari ad euro 10.183.311,72, prospetta il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti con prelazione (euro 2.795.158,23 per le prededuzioni ed euro 4.367.802,66 per le prelazioni) nonché, nella misura variabile tra il 12,67% e il 7,8% (a seconda dell'esito di un contenzioso con la società DEA FACTOR), il pagamento dei crediti chirografari (ammontanti ad euro 23.834.030,99) senza suddivisione in classi; il tutto entro la metà dell'anno 20120 (quanto al pagamento completo dei chirografi) ed entro la fine del 2017 (quanto al pagamento di prededuzioni e prelazioni, secondo il procedere liquidativo);

- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.; nonché relazione ex art. 160, comma 2, l.fall.;
- g) ulteriore documentazione esplicativa;

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Novara;

- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto che assume i connotati della vera e propria insolvenza; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. ;



- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, 1.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, 1.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;

- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti – sia pure per stretta sufficienza - i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale), ancorchè l'attestatore abbia fornito dati sull'attivo e sulle possibilità di pagamento in percentuale che in parte si discostano da quelli prospettati dalla ricorrente; tale riscontro parzialmente positivo non esclude però la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri e rettifichi la proposta eliminando alcune residue criticità che, se per il momento il Tribunale reputa di considerare non immediatamente ostative all'ammissione, potrebbero invece certamente impedire l'omologazione (tra l'altro non si rinviene una promessa di pagamento vera e propria in una determinata percentuale cui commisurare l'eventuale successivo inadempimento e quindi la possibilità di risoluzione);

- non possano considerarsi sussistenti in modo evidente profili di abuso, sebbene la ricorrente abbia prima rinunciato al ricorso di concordato e poi proposto nuova autonoma domanda di concordato preventivo, essendo ciò avvenuto in ragione di particolarissime situazioni di fatto, che appunto hanno reso necessaria la previa rinuncia all'iniziale domanda;

- alla stregua pertanto delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano – sia pure con le avvertenze appena dette, circa le possibili criticità di eliminare in corso di procedimento - le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

Per Questi Motivi

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 S.P.A. (in liquidazione), con sede legale in Novara, Corso della Vittoria n. 91;

2) delega alla procedura il Presidente, dott. Filippo Lamanna;

3) nomina un commissario giudiziale nella persona del rag. Giovanni Borrini;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 19.11.2015 ore 11.00 avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;

5) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda:

a) a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il giorno 15.9.2015, insieme : a copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; al suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); all'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni



l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; all'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

c) a depositare sia in forma digitale in via telematica, sia in forma cartacea in cancelleria, la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), L.F., la somma di € 60.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso il Banco Popolare, sede della filiale di Novara;

- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sui quotidiani "La Stampa", "Repubblica" e "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito www.tribunale.novara.it e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, L.F. .

Così deciso in Novara, in data 21 luglio 2015

Il Presidente

(dott. Filippo Lamanna)

